

Penale Sent. Sez. 4 Num. 13714 Anno 2022

Presidente: FERRANTI DONATELLA

Relatore: DAWAN DANIELA

Data Udiienza: 16/11/2021

SENTENZA

sui ricorsi proposti da:

GIUSEPPE nato a CATTOLICA il 08/08/19

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A.

avverso la sentenza del 26/03/2018 della CORTE APPELLO di ANCONA

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;

lette le conclusioni del P.G., in persona del Sostituto Procuratore KATE TASSONE

che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso proposto da UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. e il rigetto del ricorso dell'imputato.



RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Ancona ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Urbino dichiarava Giuseppe responsabile del delitto di cui agli artt. 41 e 589, commi 1 e 2, cod. pen., condannandolo alla pena di giustizia (pena sospesa), nonché al risarcimento nei riguardi delle parti civili, con rispettive somme riconosciute a titolo di provvisionale.

2. I Giudici del merito fondavano l'accertamento di penale responsabilità dell'imputato su profili di colpa generica per imprudenza, e specifica in relazione al disposto di cui all'art. 141 cod. strada, per non essere egli stato in grado, a causa della velocità, di conservare il controllo del veicolo che andava così a porsi di traverso sulla carreggiata, abbattendo parte del guardrail. Ravvisavano, in conseguenza, la sussistenza del nesso causale tra detto abbattimento ed il successivo precipitare dal viadotto, in corrispondenza della parte divelta, di Gianluca (disceso incolume dal veicolo Volkswagen, al pari degli altri occupanti il medesimo). Evidenziavano poi un ulteriore profilo di colpa generica, traente origine dalle stesse dichiarazioni ammissive dell'imputato, derivante dal non avere egli avvertito i passeggeri della Volkswagen, tra cui il , della mancanza del guardrail nelle adiacenze della motrice che era sospesa nel vuoto. La responsabilità dell'imputato è stata ritenuta sussistente quantunque si sia ritenuto di configurare un concorso di colpa della vittima nella causazione dell'evento.

3. Avverso la sentenza di appello interpongono distinti ricorsi il responsabile civile UnipolSai Assicurazioni s.p.a. e l'imputato.

4. Il ricorso del responsabile civile consta di tre motivi con cui si deducono:

4.1. Contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione e violazione dell'art. 192, commi 1 e 2, cod. proc. pen., per avere la Corte di appello ommesso di valutare le doglianze espresse nell'atto di appello, essendosi limitata a parafrasare la sentenza di primo grado. La censura riguarda, in particolare, la prevedibilità – affermata dai Giudici del merito – della presenza di ghiaccio sul viadotto, stante, altresì, che la strada sino a quel momento percorsa, da al viadotto, non era ghiacciata, così come hanno peraltro testimoniato i compagni di viaggio della vittima. Non v'era dunque alcun motivo perché l'imputato mantenesse una velocità più moderata di quella adottata. Lo stesso consulente del pubblico ministero ha riferito che quelle barriere non erano a norma e che sarebbero state abbattute anche se l'autocarro vi avesse urtato alla velocità di km/h 50. Contraddittoria è la motivazione laddove condivide il profilo di responsabilità relativo all'omesso avvertimento ai passeggeri del pulmino Volkswagen del pericolo costituito

dall'abbattimento delle barriere che non si vedevano. Le conclusioni sul punto cui sono pervenuti i Giudici del merito sono tuttavia contraddette dalle affermazioni dello stesso Tribunale secondo cui vi sono elementi - richiamati dal ricorrente - che inducono a ritenere che Gianluca potesse essersi avveduto da sé della mancanza delle barriere protettive.

4.2. Violazione di legge ed erronea applicazione dell'art. 141, commi 1,2 e 3 d. lgs. 285/92 e vizio di motivazione. La colpa derivante dalla inosservanza della norma in esame consegue alla verifica in concreto di fatti il cui accadimento la norma violata tende specificamente a scongiurare. Ne segue che il non versa in colpa specifica laddove la violazione del codice della strada che gli è contestata tende unicamente a prevenire l'insorgenza di sinistri stradali, intesi come scontro di autoveicoli, non certo a prevenire eventi del genere di quello occorso, ossia la caduta nel vuoto di un pedone che ha perso l'equilibrio sporgendosi sul dirupo dopo essersi affacciato pur mancando il guardrail. L'evento verificatosi, inoltre, esula dalla sfera della ordinaria prevedibilità ad opera dell'uomo medio.

4.3. Violazione dell'art. 41, comma 2, cod. pen. in relazione al vizio di motivazione giacché la Corte territoriale si è limitata ad un'acritica sintesi delle motivazioni sviluppate dal primo giudice in relazione ai principi che regolano il concorso di cause. Il aveva visto che la barriera protettiva era stata abbattuta, era sceso di corsa dal pulmino, addirittura scavalcando il corpo della moglie e della loro amica per arrivare più presto innanzi alla cabina della bisarca sospesa nel vuoto, ignorando le raccomandazioni della moglie; aveva girato intorno al pulmino superandolo da dietro, era risalito verso la cabina della bisarca costeggiando la parte di viadotto rimasto senza barriera protettiva. Egli era, dunque, consapevole della situazione del luogo e, tuttavia, armeggiò a fianco della cabina di guida del mezzo che, per metà, era sospesa nel vuoto, cadendo proprio in corrispondenza della verticale della cabina. La vittima ha, pertanto, introdotto un rischio esorbitante tale da interrompere il nesso di causalità.

5. Il difensore dell'imputato articola un unico motivo con cui si duole dell'erronea applicazione degli artt. 40, comma 2, e 41 cod. pen. La Corte territoriale ha erroneamente reputato sussistente un nesso causale tra la condotta dell'imputato e l'evento, pur in presenza di un accertato comportamento altamente imprudente del , tale da doversi considerare causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento.

6. Le parti civili, Rita e Antonio, hanno presentato conclusioni scritte e nota spese.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi sono meritevoli di accoglimento.

2. Le conclusioni cui è pervenuta la Corte di appello di Ancona si appalesano illogiche ed incoerenti rispetto alle premesse di fatto pur dalla stessa evocate. Appena avvenuto l'incidente, il [redacted], posto sul lato sinistro della terza fila del pulmino Volkswagen e, dunque, sul lato corrispondente a quello da cui sporgeva la motrice ed in cui mancava parte del guardrail, aveva frettolosamente scavalcato il corpo di sua moglie e della teste [redacted], era sceso sul lato destro (alla sua sinistra non vi era portiera accessibile) e si era precipitosamente portato, nonostante le esortazioni della moglie, passando sulla parte posteriore del veicolo Volkswagen, sulla sinistra del veicolo e, quindi, in direzione del precipizio, incrociando la teste [redacted], la quale, discesa dal lato sinistro, faceva, opportunamente, il percorso inverso per riunirsi a tutti gli altri. Deve dunque ritenersi, continua la sentenza impugnata, che «lo stesso [redacted], verosimilmente spinto dalla curiosità di vedere da vicino la motrice sospesa, si sia imprudentemente avvicinato ad un precipizio la cui presenza nelle adiacenze e la cui mancata protezione per effetto dell'avvenuta rottura del guardrail era anche da lui percepibile». In considerazione dell'anzidetta condotta, valutata anche in termini comparativi rispetto alle condotte degli altri occupanti del pulmino ed agli avvertimenti ricevuti, la Corte distrettuale ha ritenuto sussistente un concorso di colpa della vittima (la cui quantificazione è rimessa al giudice civile), affermando, tuttavia, che il comportamento imprudente della vittima non integra interruzione del nesso causale, quale fatto assolutamente anomalo ed imprevedibile tale da determinare autonomamente una nuova situazione di rischio. Ha motivato l'esclusione dell'interruzione del nesso causale in base al fatto che «la mancanza di guardrail è addebitabile alla condotta colposa dell'imputato, cui è stata addebitata l'ulteriore condotta colposa generica di non avere avvertito gli occupanti che scendevano dalla Volkswagen della mancanza della barriera; la funzione del guardrail su un viadotto è quella, innanzitutto, di prevenire il pericolo di caduta di veicoli e persone nel vuoto». Il [redacted], in sostanza, è caduto «per effetto del verificarsi dell'evento costituente rischio tipico cui è preposta l'esistenza del guardrail».

3. In ordine alla dedotta interruzione del nesso causale tra la condotta attribuibile al [redacted] e la caduta nel precipizio del [redacted], il Collegio condivide l'orientamento giurisprudenziale secondo cui, ai fini dell'apprezzamento dell'eventuale interruzione del nesso tra condotta ed evento (art. 41, comma 2, cod. pen.), il concetto di causa sopravvenuta da sola sufficiente

a determinare l'evento non si riferisce solo al caso di un processo causale del tutto autonomo; in tal caso la disposizione sarebbe pressoché inutile, in quanto all'esclusione del rapporto causale si perverrebbe sulla base del principio condizionalistico o dell'equivalenza delle cause di cui all'art. 41, comma 1, cod. pen. La norma, invece, trova applicazione anche nel caso di un processo non completamente avulso dall'antecedente, ma caratterizzato da un percorso causale completamente atipico, di carattere assolutamente anomalo ed eccezionale, ossia di un evento che non si verifica se non in casi del tutto imprevedibili a seguito della causa presupposta (Sez. 4, n. 53541 del 26/10/2017, Zantonello, Rv. 271846 in cui si è affermato che le cause sopravvenute, idonee ad escludere il rapporto di causalità, sono sia quelle che innescano un processo causale completamente autonomo rispetto a quello determinato dalla condotta dell'agente, sia quelle che, pur inserite nel processo causale ricollegato a tale condotta, si connotano per l'assoluta anomalia ed eccezionalità, collocandosi al di fuori della normale, ragionevole probabilità; nello stesso senso, Sez. 2, n. 17804 del 18/03/2015, Vasile, Rv. 263581; Sez. 4, n. 20272 del 16/05/2006, Lorenzoni ed altro, Rv. 234596).

L'interruzione del rapporto di causalità richiede dunque l'anomalia della causa diretta, la quale pur connessa "fenomenicamente" alla causa remota deve essere a questa non riconducibile secondo un nesso di causalità prevedibile; solo lo sviluppo anomalo del percorso causale può condurre ad escludere la riconducibilità dell'evento finale all'autore della condotta cui è imputabile l'innescamento del percorso causale.

3.1. Va poi ricordato che, nei reati colposi, una volta accertata la causalità della condotta, cioè che un determinato comportamento umano, attivo od omissivo, abbia interferito nella causazione dell'evento, occorre poi verificare se la violazione della regola cautelare abbia contribuito a cagionare l'evento in concreto verificatosi, posto che l'art. 43 cod. pen. collega l'evento alla violazione della regola cautelare, scritta o generata da fonte sociale. L'ulteriore accertamento che il giudice deve, pertanto, compiere è quello diretto a verificare se l'evento dannoso cagionato sia quello per evitare il quale è posta la regola cautelare (c.d. concretizzazione del rischio), per cui deve escludersi la responsabilità per colpa se l'evento non rientra nello spettro tipico di quelli per evitare i quali è stata posta la regola violata, pur se l'evento è causalmente collegato alla condotta (in questi casi c'è nesso di causalità della condotta, ma non c'è colpa). Si tratta di una indagine successiva a quella relativa all'accertamento della causalità della colpa, perché - prima di porsi il problema della corrispondenza tra l'evento verificatosi e lo scopo della norma cautelare



violata - occorre riscontrare se l'azione o omissione colposa abbia inciso sulla verifica dell'evento. La concretizzazione del rischio va valutata con un giudizio *ex post*, ad evento avvenuto, giacché si tratta di valutare se quest'ultimo rientri nello spettro di quelli presi in considerazione dalla regola precauzionale violata. Per poter addebitare un evento dannoso a titolo di colpa ad un soggetto, è, dunque, necessario che la regola cautelare violata sia quella che mirava ad evitare proprio l'evento che si è verificato. Non è quanto si è verificato nella vicenda in esame, poiché la caduta nel dirupo sottostante non rientra nel novero degli eventi che la norma precauzionale dell'art. 141 cod. strada è volta a prevenire. La cautela cristallizzata nell'art. 141 cod. strada, afferente alla velocità e ai suoi limiti, infatti, si traduce nella necessità che il conducente conservi sempre il controllo del proprio veicolo e sia in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, in particolare l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile.

Le emergenze processuali offrono un quadro che non consente in alcun modo di ritenere che l'incidente occorso al _____ sia dipendente dalla condotta dell'imputato cui è stata rimproverata una velocità non adeguata allo stato dei luoghi (fondo stradale ghiacciato), tale da aver determinato lo sbandamento dell'autocarro e il conseguente abbattimento del guardrail. La caduta nel precipizio si appalesa del tutto indipendente da questo accadimento, ponendosi al di fuori delle normali linee di sviluppo delle serie causale attribuibile alla condotta dell'agente e venendo a costituire un fattore eccezionale ed imprevedibile, in cui il primo incidente rappresenta soltanto l'occasione per lo svilupparsi di un altro, separato e diverso, processo causale dell'evento, unicamente attribuibile al personale, volontario, comportamento di auto esposizione al pericolo da parte del povero _____ (sul punto, merita di essere richiamata Sez. 4, n. 14198 del 04/05/1990, Patricera, Rv. 185562, per la quale l'affermazione della colpa dell'imputato in ordine al delitto di incendio colposo, sviluppatosi in seguito ad incidente stradale cagionato da imprudenza alla guida di un veicolo, non comporta necessariamente la sussistenza della colpa dello stesso imputato anche in ordine al delitto di omicidio colposo per la morte di una persona avvenuta in occasione dell'incendio. Manca infatti il nesso causale tra la condotta dell'agente e l'evento mortale, se la condotta della parte offesa si presenta del tutto eccezionale ed imprevedibile, indipendente dal fatto del reo e si inserisce in una serie causale come fattore determinante ed autonomo dell'evento).

Deve, dunque, ritenersi che, pur in presenza della violazione della regola cautelare, il fatto non costituisca reato. In altri termini, in applicazione



del principio della concretizzazione del rischio, va esclusa la responsabilità per colpa se l'evento non rientra nello spettro cautelare di quelli per evitare i quali è stata posta la regola violata, anche se l'evento è causalmente collegato alla condotta: si tratta di conclusione che consente di sfuggire al pericolo di una connessione meramente oggettiva tra regola violata ed evento, con una non consentita estensione del rimprovero colposo.

4. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il fatto non costituisce reato. Ne consegue la revoca delle statuizioni civili.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non costituisce reato. Revoca le statuizioni civili.

Così deciso il 16 novembre 2021